

# COMUNE DI SENIGALLIA

PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 114

Seduta del 28/12/2023

**OGGETTO:** REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31.12.2022 AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 175/2016 E RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 105 DEL 16.12.2022.

*L'anno duemilaventitre addì ventotto del mese di dicembre, alle ore 14:30, nel Palazzo Municipale di Senigallia e nella solita sala delle adunanze consiliari.*

*Previa convocazione nei modi di rito, si è oggi riunito, in seduta ordinaria, il Consiglio Comunale la cui seduta si svolge in presenza, ai sensi del Regolamento.*

*Fatto l'appello nominale risultano:*

Consigliere	Pres.	Ass.	Consigliere	Pres.	Ass.
1 Angeletti Margherita	*	-	14 Giuliani Ludovica	*	-
2 Ansuini Andrea	*	-	15 Liverani Marcello	*	-
3 Antonelli Daniela	-	*	16 Mariotti Simona	*	-
4 Argentati Adriano	*	-	17 Montesi Massimo	*	-
5 Barucca Alessandra	-	*	18 Olivetti Massimo	*	-
6 Beccaceci Lorenzo	*	-	19 Pagani Stefania	*	-
7 Bello Massimo	*	-	20 Pergolesi Enrico	*	-
8 Bernardini Anna Maria	-	*	21 Piazzai Rodolfo	-	*
9 Bomprezzi Chantal	*	-	22 Rebecchini Luigi	*	-
10 Campanile Gennaro	*	-	23 Romano Dario	*	-
11 Carletti Andrea	*	-	24 Schiavoni Floriano	*	-
12 Crivellini Filippo	*	-	25 Tomassoni Silvia	*	-
13 Da Ros Davide	*	-			

## TOTALE PRESENTI N° 21

Malih Mohamed	Consigliere Straniero Aggiunto	-	*
---------------	--------------------------------	---	---

*Sono altresì presenti gli Assessori: Cameruccio Gabriele, Campagnolo Elena, Canestrari Alan, Petetta Cinzia, Pizzi Riccardo, Regine Nicola, Romagnoli Simona.*

*Essendo legale l'adunanza per il numero degli intervenuti, il Sig. Bello Massimo nella qualità di Presidente dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Conti Claudia.*

*Chiama a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori: 1° Crivellini Filippo; 2° Antonelli Daniela; 3° Giuliani Ludovica.*

Il Presidente del Consiglio **BELLO** enuncia la proposta iscritta al punto 6 dell'ordine del giorno dei lavori consiliari, relativa a "REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31.12.2022 AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 175/2016 E RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 105 DEL 16.12.2022", e concede la parola al Sindaco per la relazione introduttiva.

Il **SINDACO**: E' una delibera che tradizionalmente viene portata tutti gli anni. Parla ovviamente di quella che è la revisione periodica delle partecipate al 31 dicembre dell'anno precedente. Qui rispetto a quello che rileva è la presenza della Gestiport ancora, perché l'anno scorso al 31 dicembre era ancora presente, e successivamente poi è stata trasformata in Azienda Speciale. Grazie.

Il Presidente del Consiglio **BELLO**: Grazie signor Sindaco. Apriamo la fase della discussione generale. Non ci sono interventi. Chiudo la fase della discussione generale. Apriamo la fase delle dichiarazioni di voto. Non ci sono dichiarazioni di voto. Chiudo la fase delle dichiarazioni di voto e quindi metto in votazione la proposta numero 6301.

Il Presidente del Consiglio **BELLO** pone in votazione, palese con modalità elettronica, la proposta iscritta al punto 6 dell'ordine del giorno dei lavori consiliari, che viene approvata a maggioranza con 13 voti favorevoli, nessun contrario, 8 astenuti (Angeletti, Beccaceci, Bomprezzi, Campanile, Giuliani, Pagani, Pergolesi, Romano), come proclama il Presidente ai sensi di legge.

Il Presidente del Consiglio **BELLO**: Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità.

Il Presidente del Consiglio **BELLO** pone in votazione, palese con modalità elettronica, l'immediata eseguibilità dell'atto deliberativo, che viene approvata a maggioranza con 13 voti favorevoli, nessun contrario, 8 astenuti (Angeletti, Beccaceci, Bomprezzi, Campanile, Giuliani, Pagani, Pergolesi, Romano), come proclama il Presidente ai sensi di legge.

Tutto ciò premesso

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO l'argomento iscritto al punto 6 dei suoi lavori;

UDITA la relazione del Sindaco, Massimo Olivetti;

PREMESSO che, con D. Lgs. n. 175 del 19.08.2016 avente ad oggetto “*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*”, modificato e integrato dal D. Lgs. n. 100 del 16.06.2017, è stata disciplinata la materia delle società a partecipazione pubblica, con particolare riguardo alla costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l’acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del medesimo D. Lgs. n. 175/2016, le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

PRESO ATTO, altresì, che l’art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016 dispone che, nell’ambito dei limiti di cui al punto precedente, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sottoelencate:

- a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) *progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. n. 50/2016;*
- c) *realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’art. 180 del D. Lgs. n. 50/2016;*
- d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016;*

PRESO ATTO, inoltre, che, all’art. 4 del D. Lgs. 175/2016:

- il comma 3 prevede che “*al solo fine di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse [...]*”;
- il comma 6 fa salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell’art. 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell’articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014;

- il comma 7 ammette le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- il comma 8 fa salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del D. Lgs. n. 297/1999, le società con caratteristiche di spin-off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della L. n. 240/2010, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca;

PRESO ATTO, infine, che, all'art. 26 del D. Lgs. 175/2016:

- il comma 2 dispone che l'art. 4 del medesimo decreto non è applicabile alle società di cui all'allegato A allo stesso, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea;
- il comma 12-bis esclude dall'applicazione del medesimo decreto le società destinatarie dei provvedimenti di cui al D. Lgs. n. 159/2011, nonché la società di cui all'art. 7 del D.L. n. 59/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 119/2016;
- il comma 12-sexies dispone che, in deroga all'art. 4 del medesimo decreto, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del decreto, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016, l'acquisto o il mantenimento di partecipazioni societarie deve trovare idonea motivazione non soltanto sotto il profilo della stretta necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali, ma anche per ciò che attiene alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

VISTO che, secondo l'art. 20 comma 1 del D. Lgs. n. 175/2016, le amministrazioni pubbliche, fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

VISTO che l'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016 impone l'adozione di piani di razionalizzazione qualora le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016;*
- b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4;*

#### **RICHIAMATE:**

- la propria deliberazione n. 66 del 08.07.2009, avente ad oggetto “Atto di ricognizione delle partecipazioni comunali in società di produzione di beni e servizi (Legge 244/2007): autorizzazione al mantenimento o alla modificazione nelle loro partecipazioni”;
- la propria deliberazione n. 89 del 26.11.2014, avente ad oggetto “Approvazione del nuovo assetto delle società partecipate dal Comune di Senigallia ai sensi della L.F. n. 244/2007, art. 3, comma 27 e dei commi 568-bis e 569 della Legge n. 147/2013”;
- la propria deliberazione n. 21 del 24.03.2015, avente ad oggetto “Approvazione delle linee di indirizzo per la redazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Senigallia ai sensi del comma 611 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014”;
- il decreto sindacale n. 197 del 31.03.2015, avente ad oggetto “Piano di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Senigallia ai sensi del comma 611 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014”;
- il decreto sindacale n. 89 del 25.02.2016, avente ad oggetto “Piano di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Senigallia ai sensi del comma 611 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014. Precisazioni”;
- il decreto sindacale n. 158 del 30.03.2016, avente ad oggetto “Piano di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Senigallia ai sensi del comma 611 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014. Relazione sui risultati conseguiti”;
- la propria deliberazione n. 76 del 27.09.2017, avente ad oggetto “Revisione Straordinaria delle Partecipazioni Societarie detenute dal Comune di Senigallia ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 176/2016”;
- la propria deliberazione n. 111 del 20.12.2018, avente ad oggetto “Analisi dell'Assetto Complessivo delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2017 dal Comune di Senigallia ai sensi dell'art. 20 comma 1 del D. Lgs. 175/2016 e Relazione sull'attuazione della Revisione Straordinaria adottata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016”;
- la propria deliberazione n. 82 del 26.11.2019, avente ad oggetto “Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2018 dal Comune di Senigallia ai sensi dell'art. 20 comma 1 del D. Lgs. 175/2016 e Relazione sull'attuazione del Piano di Razionalizzazione di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 20.12.2018 e della Revisione Straordinaria di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 27.09.2017”;

- la propria deliberazione n. 74 del 26.11.2020, avente ad oggetto “Analisi dell’assetto complessivo delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2019 dal Comune di Senigallia ai sensi dell’art. 20 comma 1 del D. Lgs. 175/2016 e Relazione sull’attuazione del Piano di Razionalizzazione di cui alla deliberazione di consiglio comunale n. 82 del 26.11.2019 e della revisione straordinaria di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 27.09.2017.;
- la propria deliberazione n. 116 del 17.12.2021, avente ad oggetto “Revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2020 ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D. Lgs. 175/2016 e relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 26.11.2020”;
- la propria deliberazione n. 105 del 16.12.2022, avente ad oggetto “Revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2021 ai sensi dell’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016 e relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 116 del 17.12.2021”;

EVIDENZIATO che, con riferimento alla ex società Gestiport S.p.A., ora Senigallia Servizi:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 76 del 27.09.2017, avente ad oggetto “*Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Senigallia ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016*” è stata deliberata la messa in liquidazione della società in seguito alla verifica del mancato rispetto dei requisiti di mantenimento previsti dal TUSP;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 82 del 26.11.2019, avente ad oggetto “*Analisi dell’assetto complessivo delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2018 dal Comune di Senigallia ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D. Lgs. n. 175/2016 e relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione di cui alla deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 20.12.2018 e della revisione straordinaria di cui alla deliberazione di Consigli comunale n. 76 del 27.09.2017*” è stata effettuata la scelta di altra misura di razionalizzazione, quale la cessione/alienazione, in relazione alla intervenuta esigenza di continuazione dell’attività di gestione dell’infrastruttura portuale locale;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 116 del 17.12.2021, è stata riconsiderata, quale misura di razionalizzazione della società Gestiport S.p.A., la precedente decisione di alienazione, in ragione dell’importanza strategica della gestione pubblica del porto turistico, valutando l’ipotesi di trasformazione in azienda speciale in considerazione di ragionevoli previsioni di assenza di oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, nonché di una maggiore prevedibile economicità rispetto all’avvio di un alternativo processo di internalizzazione dell’attività;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 16/12/2022, avente ad oggetto: “*Gestiport Spa: Acquisizione delle azioni dagli altri soci e trasformazione in Azienda Speciale*”, verificata l’economicità e la sostenibilità finanziaria della gestione del porto turistico a mezzo azienda speciale ex art. 114 Tuel, è stata approvata la trasformazione della Società Gestiport Spa in Azienda Speciale, autorizzando l’acquisto al valore patrimoniale netto al 31.12.2021 sia della totalità delle azioni in capo ai soci privati (pari a n. 365 azioni) che delle n. 20 azioni proprie detenute da Gestiport Spa, per un totale di n. 385 azioni, approvando lo Statuto dell’azienda spe-

ciale ed autorizzando il Sindaco a partecipare alla assemblea straordinaria Gestiport Spa da convocarsi per la trasformazione;

- a seguito di assemblea straordinaria della società Gestiport Spa, avente ad oggetto “Proposta di trasformazione eterogenea regressiva della Società in Azienda Speciale di cui all'art. 114 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con correlata nomina degli organi di governo e di controllo della medesima Azienda Speciale; deliberazioni inerenti e conseguenti”, a ministero del notaio Federico Biondi rep. 93015 racc. 31055 reg.to a Senigallia il 26/07/2023 ed iscritto al Registro delle Imprese di Senigallia il 31/07/2023 (con decorrenza 1/08/2023), è stata data attuazione alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 103/2022 approvando:
  - la trasformazione eterogenea (cd. "regressiva") ai sensi della normativa pubblicistica (in particolare art.114 D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.) e civilistica di cui agli articoli 2498 e ss. c.c. della Gestiport SPA in azienda speciale "Senigallia Servizi", che proseguirà la gestione del porto turistico senza soluzione di continuità in forza delle concessioni amministrative, già rilasciate alla Gestiport Spa e che verranno volturate a favore della trasformata azienda speciale;
  - la denominazione della Azienda Speciale in “Senigallia Servizi”;
  - lo Statuto dell’azienda speciale riveniente dalla trasformazione della spa, nella formulazione approvata dal Consiglio Comunale con la sopra richiamata Deliberazione n. 103/2022.

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 26 Settembre 2023, con la quale è stato approvato il Piano Programma 2023-2025 ed il Bilancio di Previsione Pluriennale 2023-2025 dell’Azienda Speciale Senigallia Servizi;

PRESO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2500 novies CC la trasformazione in AziendaSpeciale, decorso il termine di 60 giorni dalla data di iscrizione della delibera di trasformazione presso il registro Imprese, il 1 Ottobre 2023 ha avuto formale avvio l’attività della nuova Azienda Speciale “Senigallia Servizi”.

RITENUTO, quindi, necessario procedere con l’analisi dell’assetto complessivo delle società nelle quali il Comune di Senigallia detiene partecipazioni alla data del 31.12.2022, da effettuare annualmente ai sensi del citato art. 20 comma 1 del D. Lgs. n. 175/2016;

DATO ATTO che le partecipazioni societarie detenute dal Comune di Senigallia alla data del 31.12.2022 sono le seguenti:

<b>Società</b>	<b>Partecipazione di controllo (SI/NO)</b>	<b>Tipologia di partecipazione</b>
<b>ASA Azienda Servizi Ambientali s.r.l.</b>	<b>SI (congiunto)</b>	<b>Diretta</b>
<b>Viva Servizi S.p.A.</b>	<b>SI (congiunto)</b>	<b>Diretta</b>

<b>Viva Energia S.p.A.</b>	<b>SI (congiunto)</b>	<b>Diretta</b>
<b>Gestiport S.p.A.</b>	<b>SI</b>	<b>Diretta</b>
<b>GAC Marche Nord s.c.r.l.</b>	<b>NO</b>	<b>Diretta</b>
<b>Edma Reti Gas s.r.l.</b>	<b>NO</b>	<b>Indiretta</b>
<b>Estra S.p.A.</b>	<b>NO</b>	<b>Indiretta</b>
<b>Tirana Acque Scarl in liquidazione</b>	<b>NO</b>	<b>Indiretta</b>
<b>Consorzio Zona Palombare Scrl in liquidazione</b>	<b>NO</b>	<b>Indiretta</b>

RICHIAMATA la deliberazione n. 23/SEZAUT/2017/FRG della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie, nella quale è evidenziato che *“Il percorso, avviato con l’art. 1, cc. 611 e 612, l. n. 190/2014, è connotato dall’obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute e dalla discrezionalità degli Enti, nella scelta, rigorosamente motivata, delle misure di riassetto deliberate (alienazione/razionalizzazione/fusione oppure mantenimento della partecipazione senza interventi) che, come chiarito dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR, devono essere concretamente attuate, così come le alienazioni già disposte”*;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione n. 19/SSRRCO/2020 della Corte dei Conti – Sezioni Riunite in sede di controllo, la quale sottolinea che *“Anche nella delibera n. 29/2019/FRG, con cui è stato approvato apposito referto sulle società partecipate dagli enti territoriali e sanitari, la medesima Sezione delle Autonomie, facendo seguito a quanto già esposto nelle precedenti pronunce in materia (cfr. deliberazioni n. 27/2017/FRG e n. 23/2018/FRG), ha sottolineato che, mentre la ricognizione annuale delle partecipazioni, incentrata sulla valutazione della ricorrenza dei parametri elencati nell’art. 20 TUSP, costituisce adempimento obbligatorio, gli esiti “sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata che può consistere sia nel mantenimento della partecipazione senza interventi sia in una misura di razionalizzazione (contenimento dei costi/cessione/alienazione di quote/liquidazione/fusione/incorporazione)”*. Nel medesimo referto è valorizzata, ancora una volta, la centralità della motivazione, necessaria per giustificare sia la scelta discrezionale di dismettere che quella di mantenere la società, entrambe soggette, in vari momenti, a forme di controllo giurisdizionale. In altra parte, la Sezione delle Autonomie evidenzia come *“le scelte concretamente operate per l’organismo restano affidate all’autonomia e alla discrezionalità degli enti soci, in quanto coinvolgono profili gestionali/imprenditoriali rimessi alla loro responsabilità”*;

PRESO ATTO che il processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, così come concepito dal legislatore, ha lasciato alla discrezionalità dell’ente le determinazioni in ordine alle modalità organizzative per il perseguimento delle finalità pubbliche, fissando, al contempo, parametri di compatibilità economico – finanziaria e alcuni criteri orientativi della discrezionalità amministrativa;

**RICHIAMATO** il dato normativo del novellato art. 26 del D. Lgs. n. 175/2016, così come modificato dall'art. 1, comma 724, della Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2018), che al comma 6-bis prevede che alle società di cui all'art. 4, comma 6 del D. Lgs. n. 175/2016 non si applichi l'art. 20 e pertanto non debbano essere incluse nei piani di razionalizzazione adottati dalle pubbliche amministrazioni;

**DATO ATTO** che tra le società di cui all'art. 4 comma 6 del D. Lgs. n. 175/2016 sono compresi i "Gruppi di azione locale", chiamati ad elaborare ed attuare le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, in attuazione dell'art. 34 del Regolamento (CE) n. 1303/2013/UE, nonché i "Gruppi di azione locale" nel settore della pesca, in attuazione dell'art. 61 del Regolamento 508/2014/UE;

**RITENUTO**, pertanto, di dover escludere dall'analisi dell'attuale assetto complessivo delle società partecipate dal Comune di Senigallia la società GAC Marche Nord, in quanto annoverabile tra le società di cui all'art. 4 comma 6 del D. Lgs. n. 175/2016;

**VISTI** gli esiti dell'analisi effettuata ai sensi del citato art. 20 del D. Lgs. 175/2016 delle partecipazioni societarie del Comune di Senigallia al 31.12.2022, come risultanti dalle schede allegate al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A) qui di seguito riportati:

<b>Società</b>	<b>Esito Rilevazione</b>
<b>ASA Azienda Servizi Ambientali s.r.l.</b>	<b>Mantenimento</b>
<b>Viva Servizi S.p.A.</b>	<b>Mantenimento</b>
<b>Viva Energia S.p.A.</b>	<b>Mantenimento</b>
<b>Edma Reti Gas s.r.l.</b>	<b>Mantenimento</b>
<b>Estra S.p.A.</b>	<b>Mantenimento</b>
<b>Tirana Acque Scarl in liquidazione</b>	<b>Mantenimento</b>
<b>Consorzio Zona Palombare Scrl in liquidazione</b>	<b>Mantenimento</b>
<b>GAC Marche Nord s.c.r.l.</b>	<b>Mantenimento</b>
<b>Gestiport S.p.a.</b>	<b>Misura di Razionalizzazione (Trasformazione in Azienda speciale) in corso</b>

**RICORDATO**, inoltre, che l'art. 20 comma 4 del D. Lgs. n. 175/2016 prevede che *"in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4"*;

VISTA, dunque, la “Relazione sull’attuazione del Piano di Razionalizzazione delle partecipazione societaria nella Gestiport Spa,” adottata ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs n. 175/2016” come risultante dall’Allegato B al presente atto, che ne forma parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la correttezza amministrativa, reso ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

ATTESO che, sulla presente deliberazione, il Responsabile dell’Area Funzionale 12 - Finanze/Tributi/Economato - ha espresso, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile;

Con votazione palese che ha dato il risultato sopra riportato;

### **DELIBERA**

- 1) **DI CONSIDERARE** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI APPROVARE** gli esiti della revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Senigallia alla data del 31.12.2022, come risultanti dalle schede allegate al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A) e di seguito sintetizzati:

<b>Società</b>	<b>Esito Rilevazione</b>
<b>ASA Azienda Servizi Ambientali s.r.l.</b>	<b>Mantenimento</b>
<b>Viva Servizi S.p.A.</b>	<b>Mantenimento</b>
<b>Viva Energia S.p.A.</b>	<b>Mantenimento</b>
<b>Edma Reti Gas s.r.l.</b>	<b>Mantenimento</b>
<b>Estra S.p.A.</b>	<b>Mantenimento</b>
<b>Tirana Acque Scarl in liquidazione</b>	<b>Mantenimento</b>
<b>Consorzio Zona Palombare Scrl in liquidazione</b>	<b>Mantenimento</b>
<b>GAC Marche Nord s.c.r.l.</b>	<b>Mantenimento</b>
<b>Gestiport S.p.a.</b>	<b>Misura di Razionalizzazione (Trasformazione in Azienda speciale) in corso</b>

- 3) **DI DARE ATTO** che gli esiti della revisione di cui al punto precedente derivano dall’applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 175/2016;
- 4) **DI APPROVARE** la “Relazione sull’attuazione del Piano di Razionalizzazione della partecipazione societaria in Gestiport Spa (art. 20, c. 4, D. Lgs. 175/2016)”, come risultante

dall'Allegato B al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale;

- 5) **DI DELEGARE** il Responsabile dell'Area funzionale 12 Finanze Tributi Economato a porre in essere gli atti necessari a dare esecuzione al presente deliberato;
- 6) **DI COMUNICARE** gli esiti della ricognizione ordinaria alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni contenute nel Testo Unico istituita presso il Dipartimento del Tesoro, secondo le modalità da ciascuna stabilite, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 175/2016, attraverso l'applicativo web "Partecipazioni" del Portale Tesoro;
- 7) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, mediante separata votazione palese che ha dato il risultato sopra riportato. –

●●●●●

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Presidente**

F/to Bello Massimo

**Il Segretario Comunale**

F/to Conti Claudia

---

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Lì,

---

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal **09 febbraio 2024** al **24 febbraio 2024** ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267.

Lì, 09 febbraio 2024

**Il Segretario Comunale**

F/to Conti Claudia

---

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in data **20 febbraio 2024**, essendo stata pubblicata il 09 febbraio 2024.

Lì, 21 febbraio 2024

**Il Segretario Comunale**

F/to Conti Claudia

---

Spazio riservato all'eventuale controllo preventivo di legittimità, richiesto ai sensi dell'art. 127 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267:

---

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Lì,